

## **RESPONSABILITA' PER CATTIVA MANUTENZIONE DELLA STRADA E DEI SUOI ACCESSORI**

*(Cass. 29.9.2017 n.22801)*

### **Il caso**

Un motociclista, percorrendo una strada comunale, in corrispondenza di un solco nell'asfalto non segnalato e di terriccio fangoso non rimosso, perdeva il controllo della moto, ne veniva sbalzato e scagliato contro il guardrail. La lamiera, non essendo ben fissata, presentava un punto tagliente, girato dalla parte destinata al transito dei veicoli: a seguito dell'impatto violento con il corpo del giovane motociclista, gli provocava l'amputazione netta di un braccio.

Il danneggiato e i suoi genitori convenivano in giudizio il Comune per farne dichiarare la responsabilità ai sensi dell'art. 2051 c.c..

Il Tribunale riteneva il Comune esclusivo responsabile dell'incidente e lo condannava a risarcire i danni, pari ad oltre un milione di Euro in favore del giovane e a circa 100.000 Euro ciascuno in favore dei genitori.

La Corte d'Appello ribaltava tuttavia l'esito del primo grado di giudizio; in primo luogo, escludeva la responsabilità del Comune nel verificarsi dell'incidente, ritenendo che non fosse stata fornita la prova del rapporto causale tra la presenza di eventuali alterazioni sul manto stradale e la caduta del motociclista; escludeva inoltre che l'esistenza di un tratto di guard rail difettoso avesse avuto una incidenza causale in ordine alla particolare gravità del danno subito dal ragazzo.

I danneggiati ricorrevano in Cassazione su entrambi i punti.

### **La pronuncia di Cassazione**

Per ciò che concerne le alterazioni del manto stradale, la Suprema Corte conferma la sentenza d'appello.

Anche se la responsabilità è astrattamente riconducibile all'ente gestore della strada, in quanto la sconnessione della sede stradale è una situazione su cui avrebbe la possibilità e l'onere di intervenire (per impedire il verificarsi di eventi dannosi).

La Corte ritiene tuttavia che il giudice d'appello abbia motivato esaurientemente l'accertamento in fatto sulle cause dell'incidente e, non potendo ricostruire con certezza la dinamica del sinistro (a cui non avevano assistito testimoni) abbia giustamente ritenuta non provata la circostanza che il motociclista avesse perso il controllo del mezzo per la presenza di un solco sull'asfalto.

Quanto invece all'aggravamento del danno fisico provocato dal guard-rail difettoso, la Suprema Corte accoglie il ricorso, osservando che la sentenza d'appello si fonda su due argomentazioni errate:

- la prima, aver ritenuto che se il verificarsi dell'incidente rimane a carico del danneggiato (avendo escluso il nesso causale con le condizioni del fondo stradale), rimane a suo carico ogni conseguenza, anche anomala;

- la seconda, aver escluso che le cattive condizioni di manutenzione del guard rail possano essere fonte di un obbligo risarcitorio in capo all'ente tenuto alla sua

manutenzione (nel caso specifico, il Comune) qualora la barriera laterale sia presente e posizionata in modo da essere in grado di svolgere la sua normale funzione, che è quella di contribuire ad impedire la fuoriuscita di veicoli.

Tali affermazioni, continua la Suprema Corte, sono errate sia sotto il profilo della corretta applicazione dei principi in tema di accertamento del nesso causale per il verificarsi di un incidente, o di un particolare aggravamento di esso, sia sotto il profilo degli obblighi di manutenzione stradale gravanti sulla P.A..

Posto che il Comune aveva posizionato le barriere laterali in adempimento degli obblighi posti a suo carico dal D.M. n. 223 del 1992, osserva la Corte che esse non hanno esclusivamente la funzione di evitare o contenere il rischio della fuoriuscita di strada delle vetture. La loro funzione è anche quella di diminuire la pericolosità del tratto stradale ove essa è collocata, offrendo una resistenza all'eventuale impatto dei veicoli ed *“offrendo anche una protezione ai corpi dei malcapitati utenti della strada che, siano essi pedoni, ciclisti, motociclisti o automobilisti, si trovino per i più svariati accadimenti ad essere proiettati verso un bordo strada al di là del quale c'è il vuoto o una scarpata, proteggendoli dalle più gravi conseguenze di una caduta”*.

Una volta installata la barriera, l'ente gestore è poi tenuto alla sua manutenzione, sia perché essa possa continuare ad assolvere efficacemente alla sua funzione, sia perché essa non diventi un elemento potenzialmente pericoloso per gli utenti della strada, tenuto conto che l'impatto o anche il contatto della barriera laterale con il corpo delle persone non è una circostanza imprevedibile.

Perciò, conclude il Collegio, l'amministrazione che non si curi di verificare che la barriera *“per il passaggio del tempo o per l'azione degli agenti naturali o anche per l'impatto con veicoli, non abbia assunto una conformazione o non presenti delle asperità tali da costituire un pericolo per gli utenti della strada, ed ometta di intervenire con adeguati interventi manutentivi al fine di ripristinarne le condizioni di sicurezza, viola non solo le norme specifiche che le impongono di collocare barriere stradali volte al contenimento dei veicoli che rispettino determinati standard di sicurezza, ma i principi generali in tema di responsabilità civile”*.

Per quanto concerne poi la valutazione della eventuale responsabilità dell'Ente gestore per l'aggravamento delle conseguenze derivanti dall'incidente, precisa la Corte che in tema di responsabilità civile, qualora un evento dannoso *“possa apparire riconducibile alla concomitanza di più fattori causali, sia che essi abbiano agito concorrentemente per produrre il fatto dannoso in sé, sia che uno di essi abbia inciso esclusivamente nell'aggravare le conseguenze che si sarebbero autonomamente prodotte (nel caso di specie, per colpa dello stesso danneggiato), ogni fattore causale deve essere autonomamente apprezzato per determinare in che misura esso abbia contribuito al verificarsi dell'evento, sia che esso abbia operato come concausa sia che, come nella specie, esso possa aver dato luogo ad un autonomo segmento causale provocando conseguenze più gravi di quelle che si sarebbero verificate in mancanza di esso”*.

d.m.